

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto del Governo n. 147)

Febbraio 2015
n. 18



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

tel. 2424

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

...

tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
<i>Articolo 1 (Modifiche al TUB – testo unico bancario – D.Lgs. 385 del 1993)</i>	2
<i>Articolo 2 (Disposizioni transitorie e finali riguardanti le modifiche al TUB)</i>	15
<i>Articolo 3 (Modifiche al Testo unico finanziario – TUF)</i>	16
<i>Articolo 4 (Modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni)</i>	29
<i>Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modifiche al TUF)</i>	37

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è proposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre ed è intesa a recepire la direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/UE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

L'articolo 3 in parola detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d'Italia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.

Sono a tal fine apportate modifiche al Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al Testo unico finanziario – TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Va segnalato che la delega è più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame chiarisce che non è stato introdotto il principio del favor rei, espressamente contenuto nella legge delega (art. 3, comma 1, lett. m), n. 1), sia per la sospetta irragionevolezza dell'eventuale introduzione di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni, sia per evitarne l'applicazione a tutti i procedimenti ancora sub iudice.

A tal riguardo, si osserva che, a fronte della sempre maggiore afflittività delle sanzioni amministrative previste dal TUF, non può escludersi che la questione dell'applicabilità del favor rei venga sollevata davanti a Corti nazionali o sovranazionali, con il rischio di ripercussioni negative su procedimenti sanzionatori in corso. Al fine di prevenire tali effetti, anche in considerazione di quanto evidenziato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in esame, potrebbe valutarsi l'opportunità di disciplinare esplicitamente (come già avvenuto nel settore delle sanzioni tributarie) l'introduzione dell'istituto, con una norma transitoria che ne limiti temporalmente l'applicazione prevedendola solo per i procedimenti avviati successivamente all'adozione del decreto legislativo.

Analogamente, si rileva come nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame non sia stata esercitata la delega espressamente contenuta nella predetta legge di delegazione n. 154 del 7 ottobre 2014 (cfr. art. 3, comma 1, lett. m), n. 1) in materia di favor rei nel sistema sanzionatorio delineato dal TUF.

Articolo 1

(Modifiche al TUB – testo unico bancario – D.Lgs. 385 del 1993)

Il **comma 1** modifica numerosi commi dell'articolo 1 del TUB, in particolare con finalità di adeguamento delle definizioni rilevanti per la legislazione bancaria a quelle contenute nella direttiva.

In particolare, la lettera *f*) del comma 1, modificando l'articolo 1, comma 3 TUB, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del CICR per l'ulteriore definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di "stretti legami" (prevista dal comma 2, lettera *h*)) tra banca e soggetti italiani o esteri; tale potere definitorio ha lo scopo di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il **comma 2**, di carattere ordinamentale, modifica l'articolo 4, comma 1, TUB, prevedendo che la Banca d'Italia non formuli più proposte al CICR in materia di vigilanza.

Il **comma 3** intende introdurre nel TUB norme di coordinamento con i poteri conferiti alle Autorità nazionali dal *CRD package* e dal nuovo assetto della vigilanza bancaria in UE.

Pertanto viene inserito un comma *3-bis* all'articolo 6 del TUB, dove si stabilisce che le autorità creditizie nazionali esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal TUB a tre finalità:

1. la garanzia del rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013;
2. la garanzia del rispetto delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea;
3. l'inosservanza degli atti dell'EBA direttamente applicabili.

Il **comma 4** modifica il riferimento all'ISVAP, sostituendolo con l'IVASS.

Il **comma 5** modifica il regime di pubblicità di alcuni provvedimenti la cui pubblicazione è a cura della Banca d'Italia. Intervenendo sull'articolo 8, comma 1 del TUB, è stabilito che la Banca d'Italia è tenuta a pubblicare sul proprio sito *web* i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza, adempimento che sostituisce il bollettino periodico.

Il **comma 6** modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito. In particolare, si consente alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinare l'emissione da parte delle

banche di obbligazioni e titoli di deposito senza conformarsi ad una preventiva delibera CICR.

Il **comma 7** modifica l'articolo 14 TUB, in merito alle condizioni per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, modificate dallo schema in commento, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali nonché attribuendo alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le ipotesi di revoca dell'autorizzazione.

In particolare, viene aggiunto un nuovo comma *4-bis* all'articolo 14, del TUB, per chiarire che le disposizioni attuative del novellato articolo in materia di condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, saranno emanate dalla Banca d'Italia, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dalla legge, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

Il **comma 8** modifica l'articolo 17 del TUB, espungendo il riferimento alle deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda la disciplina, da parte della Banca d'Italia, dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Il **comma 9**, modifica l'articolo 18 del TUB, precisando che alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si applicano le disposizioni previste dai soli commi 1, 3 e 4 dall'articolo 79 (in luogo dell'intero articolo), come novellato dalle norme in esame (comma 31 dell'articolo 1).

Il **comma 10** modifica l'articolo 19 del TUB, relativo ai criteri per l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, al fine di coordinarlo con la disciplina dei nuovi articoli 25 e 26, modificati dalle disposizioni in commento¹.

Le modifiche al comma 5 dell'articolo 19 (lettera *a*) del comma 10) intendono chiarire che, tra i criteri da utilizzare per valutare il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni rilevanti, vi è la reputazione del potenziale cliente ai sensi dell'articolo 25 TUB, modificato dalle norme in esame (comma 12), nonché dell'idoneità, ai sensi del modificato articolo 26 TUB, degli esponenti aziendali di vertice.

Dal testo viene espunto il riferimento ai requisiti previsti dagli articolo 25 e 26, in coerenza con le modifiche effettuate a tali articoli dallo schema in commento.

¹ Si rammenta che è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; analogamente, sono preventivamente autorizzate le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

La lettera *b*) del comma 10 modifica il comma 9 dell'articolo 19, al fine di svincolare dalla delibera del CICR il potere della Banca d'Italia di emanare le disposizioni attuative della disciplina sull'acquisto di partecipazioni rilevanti.

Il **comma 11** modifica la rubrica del Capo IV, Titolo II del TUB, che muta da "requisiti di professionalità e di onorabilità" in "Partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali".

Il **comma 12** sostituisce integralmente l'articolo 25 del TUB. La rubrica viene modificata da "Requisiti di onorabilità dei partecipanti" in "Partecipanti al capitale".

In primo luogo, al comma 1 dell'articolo 25 viene integrata la previsione che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione con regolamento dei requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche (di cui al citato all'articolo 19 TUB): questi ultimi devono soddisfare altresì criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 25 affida al MEF il potere di emanare le relative disposizioni attuative, individuando, sia i requisiti di onorabilità che i criteri di competenza e i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Ai sensi del novellato comma 3, ove i criteri e requisiti non siano soddisfatti, si impedisce ai predetti soggetti di esercitare i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di "rilevanza" come indicate al menzionato articolo 19, comma 1.

In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile (ai sensi dell'articolo 24, comma 2 TUB).

Il **comma 13** sostituisce integralmente l'articolo 26 del TUB, rinominandone la rubrica da "Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti" a "Esponenti aziendali".

Anche in tale caso, si integra la previsione del regolamento ministeriale che fissi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche: i commi 1 e 2 chiariscono che i soggetti che svolgono funzioni apicali (amministrazione, direzione e controllo) presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

Il nuovo comma 3 affida al MEF il compito di emanare le relative disposizioni attuative in materia di requisiti degli organi apicali, individuando, tra l'altro:

1. i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
2. i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
3. i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
4. i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
5. i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità;
6. le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

È previsto altresì che il MEF possa determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

Il comma 5 dell'articolo 26 affida agli organi di amministrazione e controllo delle banche il compito di valutare l'idoneità degli esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo cui questi appartengono, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione.

In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, e di adeguata composizione dell'organo, si affida agli organi stessi il compito di adottare misure necessarie a colmarle.

Invece, in ogni altro caso, il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

Il comma 5 stabilisce che la Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dagli organi di amministrazione e controllo; in caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

Il **comma 14** dello schema abroga l'articolo 27 TUB, che dà al CICR la facoltà di disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Il **comma 15** introduce il comma *2-ter* all'articolo 28 TUB, chiarendo che nelle banche popolari, anche quotate, e nelle banche di credito cooperativo, il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, morte o esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Si segnala che la norma riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 3 del 2015, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ivi si prevedono diversi interventi in tema di banche popolari.

Il **comma 16** svincola dalla conformità al parere del CICR il potere della Banca d'Italia di fissare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari (all'uopo modificando l'articolo 49, comma 2 TUB).

Il **comma 17** aggiunge due commi all'articolo 51 del TUB, che si occupa dei poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia.

Il comma *1-quater* consente alla Banca d'Italia di chiedere dati e documenti al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime, ai fini dell'esercizio della vigilanza. Tali obblighi (nuovo comma *1-quinquies*) si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro personale.

Il **comma 18** inserisce gli articoli *52-bis* e *52-ter* nel TUB, con i quali si obbligano le banche a dotarsi di una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni (*whistleblowing*).

L'articolo *52-bis* prevede che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Sono previste alcune deroghe al Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardanti i diritti dell'interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati (articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

La Banca d'Italia ha il compito di emanare le relative disposizioni attuative.

L'articolo *52-ter* disciplina la ricezione delle segnalazioni da parte della Banca d'Italia; esse provengono dal personale delle banche e delle relative capogruppo e si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III del

TUB (concernenti le banche e la vigilanza) nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

La Banca d'Italia, oltre a tenere conto dei criteri indicati dall'articolo 52-*bis*, può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. Le informazioni così pervenute, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, per il perseguimento della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

Nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.

Il **comma 19** apporta significative modifiche alle disposizioni in materia di vigilanza regolamentare, contenute nell'articolo 53 del TUB.

Anzitutto, come per numerose altre norme già commentate, viene eliminato – ovunque ricorra – il riferimento alla conformità con le delibere CICR per l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia. Il contenuto del comma 2, che viene abrogato, è trasfuso nel nuovo comma 4-*quinquies*, mentre il contenuto dell'abrogato comma 3 è trasfuso nel nuovo articolo 53-*bis*.

Il comma 4 chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le banche, ma anche i gruppi bancari.

Viene poi introdotto l'obbligo di astensione per i casi di conflitto di interesse. In ogni caso, i soci o gli amministratori si devono astenere dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio².

Si introduce il comma 4-*quinquies*, che – riprendendo il vigente comma 2 dell'articolo 53 TUB – prevede che le disposizioni di vigilanza regolamentare, emanate ai sensi dell'articolo 53, possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

² Si rammenta che nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, ha modificato l'articolo 2391 del codice civile eliminando l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente articolo 2391 prevede quindi che l'amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Rispetto a quanto attualmente previsto, il nuovo comma 4-*quinquies* consente alle disposizioni di vigilanza di prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

Il nuovo comma 4-*sexies* dell'articolo 53 stabilisce la nullità di qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione, emanate dalla Banca d'Italia o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

La nullità è però relativa, in quanto non comporta la nullità del contratto; le previsioni nulle sono sostituite di diritto con i parametri indicati nelle disposizioni suddette, nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Il **comma 20** dell'articolo 1 introduce gli articoli 53-*bis* e 53-*ter* nel TUB, rispettivamente concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia e le misure macroprudenziali.

Il nuovo articolo 53-*bis* stabilisce che la Banca d'Italia avrà potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche:

1. la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
2. il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
3. la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

L'istituto potrà altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell'articolo 26), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti.

Il potere di removal non è contemplato dal pacchetto CRD IV, ma viene previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega.

Le misure macroprudenziali adottabili dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 53-ter, sono quelle concernenti le riserve di capitale previste dal capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.

Il **comma 21** modifica l'articolo 54 del TUB, relativo alla vigilanza ispettiva, estendendo l'ambito applicativo dei poteri di vigilanza anche nei confronti dei soggetti cui le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti.

I **commi 22, 23 e 24** modificano rispettivamente gli articoli 55 (relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie), 59 (recante definizioni rilevanti per l'esercizio della vigilanza su base consolidata) e 60 (sulla definizione del gruppo bancario) al fine di espungere il riferimento alla preventiva delibera CICR.

Il **comma 25** apporta modifiche di coordinamento, conseguenti alle nuove norme sugli esponenti aziendali (articolo 26, come sostituito dal comma 13), all'articolo 62 del TUB, la cui rubrica viene di conseguenza modificata in "Idoneità degli esponenti".

Il **comma 26** interviene sull'articolo 66 del TUB, in materia di vigilanza informativa, aggiungendovi i commi 5-bis e 5-ter per estendere i relativi poteri anche al personale delle banche ed ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché al loro personale.

Conseguentemente alle già commentate modifiche all'articolo 53, viene novellata la disciplina della vigilanza consolidata di tipo regolamentare; in particolare il **comma 27** modifica l'articolo 67 del TUB: oltre ad eliminare il riferimento al CICR, viene abrogato il comma 2-ter (relativo al contenuto ulteriore dei provvedimenti della Banca d'Italia nell'esercizio del potere di vigilanza consolidata regolamentare) che confluisce nell'articolo 67-ter, comma 1, lettera d)).

Il **comma 28** introduce il già richiamato articolo 67-ter, che ricalca – in sede di gruppo bancario – le disposizioni già viste all'articolo 53.

Per effetto della novella, la Banca d'Italia potrà convocare gli organi apicali e il personale della capogruppo, nonché gli organi collegiali. Essa potrà inoltre procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato. La Banca d'Italia potrà inoltre disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; salvo che ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, e salvo che sussista urgenza di

provvedere. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali importanti.

Il **comma 29** modifica l'articolo 68, relativo alla vigilanza ispettiva di gruppo, al fine di inserirvi il riferimento al personale degli istituti e i soggetti cui è stata esternalizzata l'attività.

Il **comma 30** introduce l'articolo 70-*bis* del TUB, che reca il già citato potere di *removal* del board da parte dell'Autorità di vigilanza.

La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per l'amministrazione straordinaria (ossia ove risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca); in tale ipotesi, deve ritenersi che l'intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e non si debba procedere al commissariamento.

Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta comunque salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria (di cui all'articolo 76) e l'amministrazione straordinaria della banca, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge.

Il **comma 31** modifica l'articolo 79 del TUB, concernente i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche comunitarie, in particolare differenziando i meccanismi di reazione sulla base del soggetto preposto al controllo delle norme (Autorità dello Stato di origine o Banca d'Italia).

In primo luogo, si stabilisce come regola generale che, in caso di violazione (e, si precisa con le modifiche in esame, anche ove sussista rilevante rischio di violazione) da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio italiano, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne deve dare comunicazione a tale autorità.

Se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione Europea e all'ABE (novellato comma 1).

Il nuovo comma 2 prevede, in deroga alle norme generali, che se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai

quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

Il comma 3 prevede che ove i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati si potrà ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Il nuovo comma 4 prevede invece che, in caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.

Il **comma 32** reca disposizioni di coordinamento (modificando l'articolo 95-*bis* del TUB).

Il **comma 33** introduce l'articolo 98-*bis* nel TUB, estendendo il potere di *removal* del board degli amministratori (di cui al già commentato articolo 70-*bis*) anche nei confronti della banca capogruppo.

I **commi da 34 a 38** apportano modifiche di coordinamento agli articoli da 107-112 del TUB, concernenti gli intermediari finanziari e i confidi.

In particolare, il novellato articolo 112 reca una nuova applicazione delle disposizioni di vigilanza agli intermediari.

Rispetto al passato, in virtù delle suesposte modifiche agli articoli 25, 26 del TUB, si prevede una applicazione limitata agli intermediari finanziari e, in particolare:

1. ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c*) (criteri di competenza) ed *e*) (limiti al cumulo degli incarichi). In tal senso la Banca d'Italia può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza specifici, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. ai titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari si applicano i requisiti previsti per i partecipanti al capitale dal già commentato articolo 25, ad eccezione dei criteri di competenza che, analogamente a quanto previsto per i requisiti degli organi apicali, possono essere definiti in modo più preciso dalla Banca d'Italia con criteri analoghi a quelli disposti per gli amministratori.

I **commi da 39 a 41** recano le opportune modifiche di coordinamento sistematico agli articoli 114-*quinquies* e seguenti relativi agli istituti di moneta elettronica. Vengono applicati a tali istituti, tra l'altro, le nuove norme sugli

esponenti aziendali, i poteri di vigilanza ispettiva e il potere di rimozione degli organi amministrativi.

Nell'articolo 114-*quinquies* sono introdotti i commi 6-*bis* e 6-*ter* per l'ipotesi di violazioni commesse da IMEL comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, relative a disposizioni concernenti le succursali o la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. In tal caso il trattamento è solo parzialmente simile a quello riservato alle banche UE: la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Ove manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.

I **commi da 42 a 44** apportano le conseguenti modifiche di coordinamento agli istituti di pagamento (articoli 114-*novies*, 114-*undecies* e 114-*quaterdecies* del TUB).

Per quanto riguarda i servizi di pagamento, i **commi 45 e 46** apportano modifiche di coordinamento sistematico coerenti, in particolare, con le norme proposte in materia di sanzioni.

I commi 47, 49 e 50 operano la riforma delle sanzioni.

In particolare, il **comma 47** modifica l'articolo 133 del TUB che sanziona il cd. abuso di denominazione (ovvero, in estrema sintesi, la condotta di chi utilizzi determinate locuzioni appartenenti alle banche, agli IMEL, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari non rivestendone la qualifica o in modo da trarre in inganno il destinatario della comunicazione).

Le modifiche al comma 3 dell'articolo 133 implicano la differenziazione del trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche, nonché la rimodulazione della misura delle sanzioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria è abbassata dal minimo di 5.164 a 5.000 euro ed elevata dal massimo di 51.645 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia o di essere abilitato all'esercizio del microcredito.

In ordine alle suddette fattispecie (introdotto comma 3-*bis*) si applica l'articolo 144, comma 9, come modificato dalle norme in esame, che prevede

l'innalzamento delle sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della stessa, nel caso in cui tale vantaggio è superiore ai massimali delle sanzioni.

Il **comma 48** modifica l'articolo 136 del TUB, relativo alle obbligazioni degli esponenti bancari, al fine di coordinarlo con le norme in materia di conflitto di interesse di cui al novellato articolo 53, comma 4, facendo divieto a chi svolge funzioni apicali presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità; si precisa che in tale ultimo caso è escluso il voto dell'esponente interessato, ferma restando la necessità di voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, nonché gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Il **comma 49** modifica l'articolo 139 del TUB, che disciplina le sanzioni per le violazioni relative a partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari.

Si precisa che le medesime sanzioni si applicano per le violazioni suddette, compiute con riferimento agli intermediari finanziari.

Anche in tali ipotesi si applicherà il richiamato articolo 144, comma 9, che prevede un innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge.

Il **comma 50** novella l'articolo 140 del TUB, che individua le sanzioni applicabili per le violazioni concernenti le comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.

Il **comma 51** apporta una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell'articolo 144 del TUB.

In proposito si segnala che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. L'articolo 65, comma 2, della CRD IV sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. La delega prevede inoltre che la revisione delle sanzioni avvenga secondo i criteri indicati dalla CRD IV non solo per le sanzioni recate dal TUB, ma anche per quelle recate dal TUF a seguito di violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati.

L'articolo 144 novellato chiarisce che le sanzioni ivi disciplinate non si applicano alle persone fisiche (organi apicali e dipendenti dei soggetti vigilati)

ma riguardano solo le persone giuridiche vigilate, ovvero banche, intermediari finanziari, capogruppo, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti. In coerenza con l'impianto sanzionatorio di cui alla delega, nei confronti di tali soggetti la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è pari – in luogo di un minimo di 2.580 e un massimo di 129.110 euro – a 30.000 euro, fino al 10 per cento del fatturato.

Inoltre, sono modificate – in coerenza con l'impianto normativo risultante dal recepimento della CRD IV – anche le violazioni per cui si comminano dette sanzioni.

Il nuovo comma 9 dell'articolo 144, coerentemente alle prescrizioni della legge delega, chiarisce che nel caso in cui il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il **comma 52** introduce gli articoli da 144-*bis* a 144-*sexies* nel TUB.

L'articolo 144-*bis* disciplina il potere della Banca d'Italia di disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni (*cease and desist order*), anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo fermi i limiti di legge.

L'articolo 144-*ter* disciplina le altre sanzioni amministrative applicabili agli esponenti o al personale. Coerentemente alle prescrizioni di delega, l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo.

Le sanzioni vanno da 5.000 a 5 milioni di euro e si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, a specifiche condizioni di legge e purché l'inosservanza sia conseguenza dell'azione o dell'omissione.

Si dispone altresì che il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata possa applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati.

L'articolo 144-*quater* reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni. Tra di esse vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di

cooperazione con la Banca d'Italia ed anche le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

L'articolo 144-*quinquies* estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati.

L'articolo 144-*sexies* dispone l'applicazione delle sanzioni anche ai soci e agli amministratori che violano l'obbligo di astensione dalle delibere nel caso di conflitto di interesse (articolo 53 comma 4 come novellato dal provvedimento in esame).

Il **comma 53** modifica l'articolo 145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni (articolo 3, comma 1, lettera *i*) della legge delega), rafforzando in particolare il contraddittorio col soggetto sanzionato e chiarendo che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie.

Viene dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d'appello.

Il **comma 54** introduce gli articoli 145-*bis* (che impone la comunicazione all'ABE dei provvedimenti sanzionatori) e 145-*ter* (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

Il **comma 55** apporta modifiche di coordinamento, così come il comma 56.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali riguardanti le modifiche al TUB)

L'**articolo 2** reca l'entrata in vigore delle nuove norme, con particolare riferimento alle sanzioni, al giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori e ai requisiti degli esponenti aziendali.

In particolare si ricordano le seguenti prescrizioni:

1. rimangono ferme le norme attuative attualmente in vigore (tra cui le delibere adottate dal CICR) fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi. La disciplina sanzionatoria in particolare si applica alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia;
2. il giudizio di opposizione alle sanzioni, così come rimodulato dal novellato articolo 145, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

3. analogamente, le norme attuative della disciplina sugli esponenti aziendali trovano applicazione alle nomine successive all'entrata in vigore della disciplina in commento.

Il comma 10 abilita la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema informativo del casellario) e alla Banca dati antimafia.

Articolo 3 **(Modifiche al Testo unico finanziario – TUF)**

L'**articolo 3** reca le modifiche al testo unico finanziario (TUF), decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte I (Disposizioni comuni), II (Disciplina degli intermediari) e III (Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari).

Il **comma 1** modifica l'articolo 1 del TUF recante le definizioni, inserendo una nuova lettera *i-ter*) al comma 1 dell'articolo, la quale definisce con "personale" i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Il **comma 2** modifica l'articolo 2 del TUF, di disciplina dei rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), aggiungendo un nuovo comma *2-bis* che estende alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di intervento già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme del regolamento UE 575/2013, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA.

L'articolo 2 del TUF prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), il Comitato congiunto, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Il **comma 3** reca una modifica formale all'articolo 3 del TUF in materia di provvedimenti, al comma 3.

Secondo la relazione illustrativa si tratta di una modifica di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 8, TUB con la quale viene soppresso l'obbligo di pubblicità nel Bollettino cartaceo della Banca d'Italia, sostituito dalla pubblicazione sul sito web della medesima Autorità. Si ricorda che il Bollettino della Consob è già disponibile solo in formato elettronico.

Il **comma 4** aggiunge all'articolo 6 del TUF, in materia di vigilanza regolamentare, tre nuovi commi (*2-septies–2-nonies*).

Il comma *2-septies* prevede che le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate da Banca d'Italia e Consob in materia di governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

Il comma *2-octies* prevede la nullità di qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate da Banca d'Italia e Consob o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. Si precisa che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Il comma *2-nonies* introduce l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori dei soggetti abilitati per le deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi.

Sono così attuate le prescrizioni della legge delega (articolo 3, comma 1 lett. *f*), che prevede la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), e dell'articolo 94, paragrafo, 1, lettera *g*), numero ii), della direttiva, che stabilisce che il *cap* alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati Stabiliti dalla direttiva stessa.

Si ricorda che con la riforma del diritto societario, l'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, ha modificato l'articolo 2391 del codice civile eliminando l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente articolo 2391 prevede quindi che l'amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Il **comma 5** modifica l'articolo 7 del TUF in materia di poteri di intervento di Banca d'Italia e Consob sui soggetti abilitati. In particolare, alla lettera *a*) si estende il potere di convocazione, finora limitato agli amministratori, i sindaci e i dirigenti, a tutto il personale.

Alla lettera *b*) si inserisce il nuovo comma *1-bis* che precisa che il potere di convocazione del personale comprende anche soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Alla lettera *c*) si sostituisce il comma 2 con modifiche formali rispetto al testo vigente³.

³ Si prevede il potere di emanazione anziché di adozione, le "disposizioni di carattere particolare" sono ora denominate "provvedimenti specifici".

Alla lettera *d*) si inserisce il nuovo comma *2-bis*, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, qualora il loro mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione.

Tale disposizione non è prevista dalla direttiva europea ma è stata inserita come principio direttivo nell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega. La relazione illustrativa precisa che si tratta peraltro di un'innovazione da tempo raccomandata dal Fondo Monetario Internazionale.

Il **comma 6** aggiunge al TUF il nuovo articolo *7-bis* recante la disciplina delle riserve di capitale. La disposizione attribuisce alla Banca d'Italia il compito di adottare disposizioni in materia di capitale e in ambito macroprudenziale nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie (come previsto dalla direttiva 2013/36 e dal reg. 575/2013), in qualità di autorità nazionale competente.

Il **comma 7** modifica l'articolo 8 del TUF, al comma 1 inserendo in fine un periodo che precisa che la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere informazioni al personale dei soggetti vigilati; inoltre aggiunge un comma *1-bis* che precisa che tali richieste di informazioni possono essere rivolte anche ai soggetti titolari di funzioni esternalizzate.

Il **comma 8** aggiunge al TUF i nuovi articoli *8-bis*, *8-ter*. Si tratta di disposizioni attuative dell'articolo 71 della direttiva 2013/36.

L'articolo 71 della direttiva 2013/36 prevede che gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

I meccanismi includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
- b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
- c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;
- d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo. Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere *b*), *c*) e *d*).

L'articolo *8-bis* disciplina i sistemi interni di segnalazione delle violazioni. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta. Si specifica che le procedure devono essere idonee a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

Si precisa che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Si prevede la non applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, per la parte riguardante il diritto dell'interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati (articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative.

L'articolo 8-*ter* disciplina la segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

In base alla nuova normativa, la Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della Parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-*bis*, comma 2, lettere *a*) e *b*), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

Secondo l'articolo 5 del TUF la vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: *a*) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; *b*) la tutela degli investitori; *c*) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; *d*) la competitività del sistema finanziario; *e*) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

L'ultimo comma dell'articolo 8-*ter* precisa che nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241), l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino

comunque la riservatezza del segnalante. Si applicano inoltre i commi 3 e 4 dell'articolo 8-*bis* (tutela del rapporto di lavoro del segnalante e deroga ai diritti sulla protezione dei dati).

Il **comma 9** inserisce un nuovo comma 1-*ter* all'interno dell'articolo 10 del TUF, dedicato alla vigilanza ispettiva al fine di estendere il potere di ispezione, esibizione documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari di Banca d'Italia e Consob anche presso i soggetti titolari di funzioni aziendali esternalizzate essenziali o importanti.

Il **comma 10** modifica l'articolo 12 del TUF in materia di vigilanza sul gruppo. Si precisa che l'ambito della vigilanza ispettiva è esteso i soggetti titolari di funzioni aziendali esternalizzate essenziali o importanti.

Viene disciplinato il potere di rimozione degli esponenti aziendali che la Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti, non sottoposti a vigilanza consolidata, ma controllanti o controllati da Sim o società di gestione del risparmio

Gli obblighi di fornire informazioni e collaborazione nonché di trasmissione anche periodica di dati e informazioni si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-*septies* e 2-*octies* e 7, commi 1 e 1-*bis* (vedi *supra*).

Si ricorda che il potere di rimozione non è previsto dalla direttiva 2013/36 ma è stato inserito dalla legge delega all'articolo 3, comma 1, lettera e).

Il **comma 11** sostituisce l'articolo 13 del TUF in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali (la nuova rubrica reca la dizione abbreviata "esponenti aziendali").

La modifica dell'articolo 13 del TUF avviene in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge delega, in conformità dell'articolo 91 della direttiva 2013/36, nonché delle linee guida dell'Autorità bancaria europea ([EBA\(GL/2012/06\)](#)).

Rispetto al testo vigente, oltre ai i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza sono aggiunti criteri di competenza e correttezza che gli esponenti aziendali devono soddisfare. Inoltre si precisa che gli esponenti aziendali devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

Per quanto riguarda il già previsto regolamento attuativo del MEF, sentite Banca d'Italia e Consob, si specifica che:

- i requisiti di onorabilità devono essere omogenei per tutti gli esponenti;
- i requisiti di onorabilità e indipendenza invece sono graduati secondo principi di proporzionalità;
- i criteri di competenza devono essere coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
- i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, devono avere riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità;
- le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Al nuovo comma 4 dell'articolo 13 si prevede che il regolamento attuativo del MEF possa determinare i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

Gli organi di amministrazione e controllo degli esponenti aziendali valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite limiti di cumulo di incarichi, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.

L'articolo 13 del TUF nel testo vigente disciplina i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.

Si prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e Sicaf devono possedere i

requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applica la sanzione della decadenza.

Il regolamento del MEF stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate per la decadenza.

Secondo l'articolo 91, par. 1 della direttiva 2013/36, i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La composizione complessiva dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

In base al par. 2, tutti i membri dell'organo di gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente.

Il par. 3 prevede che il numero di incarichi di amministratore che può essere ricoperto contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. A meno che non rappresentino lo Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ricoprono, entro il 1° luglio 2014, contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:

- a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
- b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

Il par. 4 specifica che, ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

- a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

Secondo il par. 5, gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3.

In base al par. 6, le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l'ABE di tali autorizzazioni.

Il par. 7 precisa che l'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi.

Il par. 8 prevede che ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito che gli consentano di valutare e contestare efficacemente le decisioni dell'alta dirigenza se necessario e di controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.

In base al par. 9, gli enti destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.

Secondo il par. 10, gli Stati membri o le autorità competenti impongono agli enti e ai rispettivi comitati per le nomine di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di gestione e di predisporre a tal fine una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione.

Il par. 11 prevede che le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le utilizzano

per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'Autorità bancaria europea, la quale utilizza tali informazioni per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.

Il par. 12 attribuisce all'Autorità bancaria europea la competenza ad emanare orientamenti in merito a quanto segue:

- a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;
- b) la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;
- c) la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;
- d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;
- e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10.

L'Autorità bancaria europea emana tali orientamenti entro il 31 dicembre 2015.

Il par. 13 precisa che il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione, come stabilito dalla diritto nazionale.

Il **comma 12** sostituisce l'articolo 14 del TUF, il cui titolo della rubrica attualmente dedicato ai requisiti di onorabilità, sarà invece sostituito con "partecipanti al capitale".

La modifica dell'articolo 14 del TUF avviene in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge delega, in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2013/36, nonché delle linee guida dell'Autorità bancaria europea ([CEBS/2008/214](#)).

In base al comma 1 del nuovo articolo 14, i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 (modificato dal successivo comma 13 dell'atto in esame) possiedono requisiti, di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

- a) i requisiti di onorabilità;
- b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;
- c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Il comma 3 precisa che ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

Il comma 4 specifica che ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

Il comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione), qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.

Secondo il comma 6, in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il comma 7 prevede la possibilità di impugnazione anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Il comma 8 prevede l'obbligo di alienazione delle partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità, entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

L'articolo 23 della direttiva 2013/36 è dedicato ai criteri di valutazione.

In base al par. 1, nell'esaminare la notifica dei soggetti che intendono acquisire, direttamente o indirettamente, o aumentare una partecipazione qualificata in un ente creditizio (art. 22, par. 1), e nell'esaminare le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in conformità dei criteri seguenti:

- a) i requisiti di onorabilità del candidato acquirente;
- b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità dell'ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabile, di altro diritto dell'Unione, in particolare delle direttive 2002/87/CE e 2009/110/CE, compreso il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi

dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE (21) o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Il par. 2 prevede che le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

Il par. 3 obbliga gli Stati membri ad astenersi dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

Il par. 4 impone agli Stati membri di pubblicare l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

Secondo il par. 5, fatto salvo l'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso ente creditizio, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Il **comma 13** modifica l'articolo 15 del TUF sostituendo la rubrica "Partecipazioni" con "Partecipazioni al capitale" e apportando altre modifiche di coordinamento nel testo del comma 2.

Si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 – non modificato dalle disposizioni proposte – chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.

Il **comma 14** modifica l'articolo 19 del TUF in materia di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM apportando modifiche di coordinamento alle condizioni cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione al fine di tenere conto dei nuovi requisiti di idoneità degli esponenti aziendali stabiliti dai nuovi articoli 13 e 14 che sono mutuati dalla direttiva.

Modifiche analoghe sono apportate dai **commi 15, 16 e 17**, che intervengono rispettivamente sugli articoli 34, 35-*bis* e 38 del TUF (relativi rispettivamente alle SGR, alle SICAV e SICAF, nonché alle SICAV e SICAF in gestione esterna).

Si rammenta che secondo il testo vigente dell'articolo 19, la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
- c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
- f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13;
- g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

Il testo vigente dell'articolo 34, comma 1 prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; (
- f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

L'articolo 35-*bis*, comma 1 nel testo vigente prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo hanno i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto

prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

- g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

Il testo vigente dell'articolo 38 prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) nello statuto è previsto:
 - 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
 - 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
- g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.

Il **comma 18** modifica l'articolo 52 del TUF in materia di provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari, aggiungendo un nuovo comma 3-*quater* che attribuisce alla Banca d'Italia, nel caso di violazione di disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, il potere di adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate. Le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.

L'articolo 52 nel testo vigente prevede che in caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE⁴ e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie

⁴ Ai sensi dell'articolo 1 del TUF GEFIA UE è il "gestore di FIA UE", a sua volta FIA UE sono gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della [direttiva 2011/61/UE](#), costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia.

previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:

- a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
- b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
- c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

Il comma 3-*bis* prevede che se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

Il comma 3-*ter* precisa che il comma 3-*bis* si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.

Il **comma 19** inserisce un nuovo articolo 56-*bis* del TUF in materia di rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

In base al comma 1 del nuovo articolo 56-bis, la Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 2 prevede che il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

Per il comma 3 resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56.

Secondo l'articolo 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.

I **commi 20 e 21** apportano modifiche di coordinamento rispettivamente all'articolo 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari), all'articolo 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari) del TUF.

In particolare ad entrambi gli articoli 61 e 80 si specifica che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.

Il **comma 22** sostituisce la parola "Isvap" con "Ivass" agli articoli 4-*bis*, 25-*bis*, 117, 123-*ter* e 148 del TUF.

Articolo 4 ***(Modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni)***

L'articolo 4 dello schema in esame è dedicato alle modifiche alla Parte V del TUF in materia di sanzioni.

I criteri di delega

Si ricorda che la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge delega n. 154 del 2014, con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58 prevede al punto 1) di rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti alla lettera *i*), numero 1), punti 1.1) e 1.2),⁵ la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190.

Il successivo punto 2) della lettera *l*) prevede di rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro.

Inoltre, la successiva lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge delega, con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere *i*) e *l*), prevede di:

- 1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;
- 2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
- 4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e

⁵ La lettera *i*) prevede con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal TUB di:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

- 5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità.

La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delega attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico.

La relazione illustrativa precisa che il legislatore delegante ha ritenuto fondamentale che il sistema sanzionatorio in maniera finanziaria sia coerente e organico: è necessario evitare che gli stessi soggetti — o violazioni tra loro omogenee — siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità (Banca d'Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione. Pertanto la delega prevede la revisione secondo i criteri indicati dalla direttiva 2013/36 non solo delle sanzioni amministrative recate dal TUB, ma anche di quelle recate dal TUF, per le violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati. Al fine di permettere un intervento complessivo, è stato previsto uno specifico criterio di delega relativo solo ai massimi e minimi edittali previsti per le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della disciplina degli emittenti: in tale ambito non vi è rischio di interferenze fra le competenze delle Autorità di vigilanza e le rispettive procedure.

Infine, la relazione segnala che le condotte per le quali sono previste le sanzioni amministrative oggetto del presente intervento di revisione non sono oggetto di sanzione penale prevista dal testo unico bancario o dal testo unico della finanza.

Il **comma 1** modifica l'articolo 187-septies del TUF in materia di procedura sanzionatoria per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Al comma 1 dell'articolo 187-septies si precisa che l'interessato può essere audito con l'assistenza di un avvocato (nel testo vigente tale assistenza non era esplicitamente prevista).

Si abroga il comma 3 che prevede la pubblicazione cartacea, sostituita dalla pubblicazione su Internet disciplinata dal successivo articolo 195-bis.

Al comma 4 si estendono a sessanta giorni anziché trenta i termini per la proposizione di ricorso nel caso in cui il ricorrente risieda all'estero.

Al comma 5, si prevede che il provvedimento con cui la corte d'appello può sospendere l'efficacia delle sanzioni è un'ordinanza non impugnabile anziché un decreto motivato.

I nuovi commi 6, *6-bis* e *6-ter* disciplinano le modalità di svolgimento dell'udienza pubblica e i termini di deposito della sentenza e di deposito del dispositivo che possono essere abbreviati a sette giorni dall'udienza di discussione in caso di richiesta delle parti.

La relazione illustrativa spiega che è stata rivista la disciplina dell'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione, di cui agli articoli 145, TUB, e 187-septies e 195 TUF al fine di rendere omogenee le due procedure, costruendo un rito *ad hoc* che nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza CEDU del 4 marzo 2014 – causa n. 18640/10 (cd. sentenza Grande Stevens) assicuri celerità e efficienza del procedimento.

La relazione illustrativa precisa inoltre che ancorché l'articolo 187-septies non sia menzionato all'articolo 3, comma 1, lettera 1), numero 1, della legge di delega, si è reputato opportuno, avvalendosi del criterio di cui alla lettera q) della medesima disposizione, allineare l'articolo 187-septies alle modifiche apportate all'articolo 195, TUF, che disciplina il procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dalla Parte V, titolo II, TUF, e l'opposizione ai relativi provvedimenti sanzionatori.

Le modifiche di cui ai **commi 2, 3 e 4** sono attuative dell'art. 3 comma 1 lett. 1), numero 1, della legge delega, prevedendo sanzioni differenziate per persone fisiche e giuridiche e determinando le sanzioni secondo i menzionati criteri di delega.

Il **comma 2** modifica l'articolo 188 del TUF in materia di abuso di denominazione; il **comma 3** modifica l'articolo 189 in materia di omissione di comunicazioni di partecipazioni al capitale; il **comma 4** modifica l'articolo 190, di disciplina di altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Con riferimento alle modifiche apportate alla disciplina in materia di sanzioni amministrative, non è stato previsto l'inserimento di alcuna disposizione che, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), n. 5) della legge di delegazione n. 154 del 7 ottobre 2014, consenta alla Autorità vigilante di non avviare il procedimento sanzionatorio, quando la condotta sia priva di effettiva offensività o pericolosità. L'inserimento di tale norma rappresenterebbe un utile strumento di deflazione del contenzioso ed un mezzo per assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza del sistema sanzionatorio sanciti dalla CRD IV. Ciò tenuto conto altresì della circostanza che disposizioni di contenuto simile sono incluse nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (art. 144, comma 8) e nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (art. 326).

Al fine di assicurare una piena coerenza delle norme del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) in materia di coordinamento tra le Autorità

nell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza del sistema sanzionatorio si rileva come le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 4, lettera *c*), dello scherma di decreto legislativo in esame, al comma 2 dell'art. 7 del TUF, avrebbero potuto rappresentare la sede per uniformare la disciplina di riferimento in caso di adozione, da parte della Banca d'Italia, di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati, prevedendo il necessario coordinamento con la Consob. Al contrario, nello schema di decreto permane una difformità con quanto disposto dall'art. 51, comma 2, TUF, che prevede un previo coordinamento delle Autorità in caso di adozione di provvedimenti ingiuntivi.

Il **comma 5** introduce gli articoli 190-*bis* e 190-*ter* nel TUF, il primo disciplina la responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari rivedendo l'impianto sanzionatorio; il 190-*ter* enuclea dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche, alle quali non si applica l'articolo 190-*bis* in materia di altre violazioni in tema di attività riservate.

I **commi 6, 8, 9, 11 e 13** modificano i limiti edittali delle sanzioni dando attuazione al principio di delega di cui al numero 2 della lettera l).

In particolare il **comma 6** modifica l'articolo 191 in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita; il **comma 8** modifica l'articolo 192-*bis* in materia di omissioni di informazioni sul governo societario; il **comma 9** modifica l'articolo 192-*ter* in materia di richiesta di ammissione alle negoziazioni in violazione delle pertinenti disposizioni; il **comma 11** modifica l'articolo 193 in materia di omissione delle comunicazioni su informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale; il **comma 13** modifica l'articolo 194 in materia di violazione delle norme sulle deleghe di voto.

Il **comma 7** modifica l'articolo 192 in materia di sanzioni per violazione delle norme sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, inserendo il comma 2-*bis*, per allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo alla impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della direttiva 2013/36.

La relazione introduttiva precisa che in ragione delle esigenze di coordinamento sancite dall'articolo 3, comma 1, lettera *q*), della legge di delega, si è ritenuto anche di intervenire sull'articolo 192 (comma 7), per allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo alla impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della direttiva 2013/36.

Il **comma 10** introduce l'articolo 192-*quater* che sanziona la violazione dell'obbligo di astensione da parte di soci e amministratori nei casi di conflitto di interessi.

La relazione illustrativa spiega che si è altresì intervenuti al comma 10 per introdurre una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori, disposto dall'articolo 6, comma 2-*novies*.

Il **comma 12** modifica l'articolo 193-*quater* in materia di sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4

luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni adattando i minimi e massimi edittali a quanto già previsto dagli altri articoli.

La relazione introduttiva precisa che in ragione delle esigenze di coordinamento sancite dall'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge di delega, si è ritenuto anche di intervenire sul 193-*quater* (comma 12); si è ritenuto di allineare i minimi e massimi edittali a quelli previsti dai novellati articoli 190 e 190-*bis*.

Il **comma 14** inserisce quattro nuovi articoli: 194-*bis*, 194-*ter*, 194-*quater*, 194-*quinquies*.

L'articolo 194-*bis* individua i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 2 della legge di delega.

L'articolo 194-*ter* introduce sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili) estende l'applicazione delle sanzioni anche alle violazioni dei requisiti di capitale, delle norme tecniche emanate dalla Commissione e degli atti delle autorità di vigilanza europee direttamente applicabili.

Secondo la relazione illustrativa, è necessario prendere atto che l'attività normativa dell'Unione europea nel settore bancario e finanziario è costituita in larga parte da normative direttamente applicabili. Tali normative, in ragione dei limiti delle competenze dell'Unione europea non prevedono il relativo regime sanzionatorio che è sempre rimesso al livello nazionale. È necessario quindi costruire un meccanismo che abiliti in via generale le Autorità a sanzionare la violazione di tali norme. D'altro canto non si può non osservare come il principio della riserva di legge non consenta l'adozione di una norma di altitudine potenzialmente illimitata. In particolare per quanto riguarda i poteri sanzionatori, non sembra ammissibile l'adozione di una norma sostanzialmente in bianco, in cui l'identificazione delle condotte sanzionate avviene in modo generico. Il principio è stato quindi accolto all'articolo 194-*ter* del TUF, ma con un ambito circoscritto, riconoscendo i poteri sanzionatori solo con riferimento alle disposizioni del regolamento UE 575/2013 e alle relative norme di livello 2 emanate dalla Commissione europea, nonché, dato il limitato novero, ai provvedimenti direttamente applicabili dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'articolo 194-*quater* introduce l'ordine di porre fine alle violazioni per le infrazioni minori (*cease and desist order*), in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge di delega.

Infine, l'articolo 194-*quinquies* introduce, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 lettera m), numero 5) della legge n. 154 del 2014, l'istituto dell'oblazione, ossia il pagamento della sanzione in misura ridotta, per alcune violazioni previste e al ricorrere di determinate circostanze.

La relazione illustrativa precisa che è stato introdotto l'istituto dell'oblazione ma solo con riferimento alla violazione di condotte relative alla

disciplina degli emittenti. Infatti la direttiva 2013/36 e la delega prevedono un amplissimo intervallo tra minimi e massimi edittali: l'oblazione, fondata sui minimi edittali, sembra quindi ad avviso del Governo un istituto poco appropriato risolvendosi in concreto nell'applicazione di una sanzione di minima afflittività.

Il **comma 15** modifica l'articolo 195 del TUF, di disciplina della procedura sanzionatoria.

Tra le principali modifiche vi è il rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato: gli interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.

Si estende a sessanta giorni il termine per proporre ricorso nel caso in cui il ricorrente risieda all'estero. Si prevede l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione con notifica alle parti almeno sessanta giorni prima dell'udienza.

Si prevede che all'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti, che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento.

È soppresso l'attuale comma 9 che prevede la responsabilità solidale di società ed enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni.

Il **comma 16** aggiunge nel TUF gli articoli 195-*bis* e 195-*ter*, di disciplina rispettivamente della pubblicazione delle sanzioni e di comunicazione all'Autorità bancaria europea sulle sanzioni applicate.

In particolare, l'articolo 195-*bis* prevede che il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere

gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

Inoltre, in base al comma 2, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionarono quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

L'articolo 195-ter prevede che la Banca d'Italia comunichi all'Autorità bancaria europea le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatoci e sull'esito delle stesse.

Il **comma 17** delega Consob e Banca d'Italia ad emanare le disposizioni di attuazione in materia sanzionatoria.

La delega, alla lettera m), n. 1, prevede che il legislatore valuti l'introduzione del principio del *favor rei* in caso di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione, nonché, nell'ottica di un recupero di efficienza dei procedimenti sanzionatoci, la lettera m), n. 5, è volta a prevedere l'introduzione di efficaci strumenti deflazione del contenzioso per le fattispecie connotate da minore offensività o pericolosità e l'esclusione della punibilità delle condotte prive di offensività o pericolosità.

Secondo la relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di introdurre il principio del *favor rei*. Finora tale principio è stato accolto, anche dalla Corte Costituzionale, solo per la materia tributaria, mentre sono rimasti esclusi gli altri innumerevoli ambiti per i quali sono previste sanzioni amministrative. Il principio non è infatti stato introdotto nella legge 24 novembre 1981, n. 689 che rappresenta l'architrave delle sanzioni amministrative e che invece accoglie il principio di legalità solo nell'accezione del principio di irretroattività della legge.

Pur considerando il *favor rei* come un principio di civiltà giuridica, il suo riconoscimento nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/36 presenta talune criticità.

Il governo evidenzia, in primo luogo, che la delega si riferisce solo ad alcune sanzioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza.

Non sembra ammissibile una introduzione del principio limitata solo ad alcune fattispecie né i confini della delega legislativa sembrano consentirne un'applicazione più ampia.

Il governo osserva, inoltre, che il principio del *favor rei* rende le disposizioni più favorevoli entrate in vigore dopo il momento in cui è stata commessa la violazione applicabili a tutti i procedimenti sanzionatoli ancora sub indice. È plausibile che il passaggio da una disciplina imperniata sulla responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle persone giuridiche, come sopra illustrato, sia ritenuto un regime più favorevole per gli esponenti aziendali. Tutti i procedimenti in corso verrebbero quindi azzerati, ma allo stesso tempo sarebbe da escludere una responsabilità diretta dell'ente per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La Banca d'Italia ha fatto presente che l'introduzione di tale principio in questo contesto potrebbe determinare l'impossibilità di perseguire un soggetto nonostante l'esplicita richiesta da parte della BCE.

La Consob ha proposto una norma transitoria tale che il principio del *favor rei* possa applicarsi solo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36. Tale soluzione sembra però in contrasto con l'introduzione stessa del principio e non pienamente conforme al criterio di delega che fa riferimento alla modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali concernenti le modifiche al TUF)

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate del TUF, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria, alle norme in materia di giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori, ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.

In particolare il **comma 1** prevede che si continuino ad applicare i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.

Il **comma 2** prevede che le modifiche apportate alla parte V del TUF in materia di sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del TUF vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il **comma 3** esclude l'applicazione dell'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 alle sanzioni amministrative previste dal TUF.

La disposizione citata ha previsto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF che non sono state modificate dalla legge n. 262 del 2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari).

Il **comma 4**, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, precisa che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del TUF, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis 190-ter del TUF, come modificato dal presente decreto legislativo.

Il **comma 5** prevede che la disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del TUF, sui requisiti degli esponenti aziendali, come modificato dal presente decreto legislativo, si applichi alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del TUF, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

Il **comma 6** prevede che fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del TUF, sui requisiti dei partecipanti al capitale, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del TUF, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

Il **comma 7** dispone che, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del TUF. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Ai sensi del **comma 8**, le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7-bis e 8 e 9 del TUF, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 9 del TUF, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- "Dic 2014 [Elementi di documentazione n. 14](#)
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)
A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)
A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 73](#)
A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " [Nota di lettura n. 74](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)
- " [Elementi di documentazione n. 16](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- Feb 2015 [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- " [Nota breve n. 9](#)
Le previsioni d'inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 10](#)
La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità
- " [Nota di lettura n. 78](#)
A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 17](#)
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (**Atto del Governo n. 148**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>